

T.A.R. Reggio Calabria sez. I

26.09.2016

n. 947

L'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, considera rilevanti non solo il compimento di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all'integrità delle cose o all'incolumità delle persone, ma anche la semplice partecipazione attiva ad episodi di violenza.

La giurisprudenza ha affermato che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme e di pericolo.

Ha, inoltre, ripetutamente affermato che l'art. 6 non impone indagini specifiche sulla pericolosità del soggetto, ossia non richiede alcun previo accertamento attinente - in generale - alla personalità del destinatario del provvedimento, in quanto presuppone e, dunque, si fonda precipuamente sulla pericolosità specifica dimostrata dal soggetto in occasione di manifestazioni sportive.

In altri termini, si tratta di una norma introdotta al fine esclusivo di fronteggiare il fenomeno della violenza negli stadi, ispirata dalla necessità di offrire idonea salvaguardia a interessi primari, quali l'incolumità personale: richiedendo quindi - ai fini della sua applicazione - che un soggetto si sia reso responsabile di comportamenti atti a rivelare la ridetta pericolosità.

Tale misura si connota di un'ampia discrezionalità, in considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico, e non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento alle specifiche circostanze di fatto che l'hanno determinata. Pertanto, non è rinvenibile alcun obbligo per l'Amministrazione di correlare il divieto di cui trattasi con i fatti accaduti, nel senso di imporre lo stesso solo in relazione allo svolgimento di ben determinate partite di un determinato sport, disputate dalle squadre interessate dall'incontro in occasione del quale si sono verificati gli atti di violenza contestati al destinatario del provvedimento. Sotto tale profilo va, infatti, riconosciuto un potere di scelta dell'Amministrazione, basato sulle condotte rilevate e, dunque, sulla pericolosità dimostrata.